

PRIMO PIANO

Agcm, sì agli impegni dei comparatori

L'Antitrust ha accettato, rendendoli obbligatori, gli impegni proposti dai due comparatori on line: Facile.it e 6Sicuro. "Si concludono così - si legge in una nota dell'Agcm- le due istruttorie parallele avviate il 10 ottobre 2014 per accertare l'eventuale violazione delle norme sulle pratiche commerciali scorrette". Un primo profilo contestato alle due società riguardava "la scarsa trasparenza circa il numero e l'identità delle compagnie considerate, la loro rappresentatività" e le fonti di guadagno dei comparatori. In merito, gli impegni delle parti prevedono "l'inserimento sui propri siti internet di informazioni chiare e immediate circa il meccanismo di funzionamento del sito, le provvigioni riconosciute dalle compagnie, nonché la quota di mercato delle compagnie oggetto di comparazione". Un secondo profilo contestato riguardava "l'inserimento tra i risultati della comparazione di coperture accessorie" rispetto all'Rc auto, in modo "non aderente rispetto alle richieste del consumatore", rendendo così "non omogenee e difficilmente comparabili le offerte delle compagnie". Gli impegni segnano il passaggio a una procedura in cui "verranno proposte solo polizze in linea con le caratteristiche prescelte dal consumatore", che potrà eventualmente selezionare con un click coperture aggiuntive.

Beniamino Musto

NORMATIVA

La "claims made": impianto lecito perché condiviso tra le parti

Dopo anni dall'introduzione nel sistema assicurativo italiano, non mancano le sentenze sulla validità e sulla presunta vessatorietà della clausola "a richiesta danni avvenuta"

Una sentenza della **Corte di Appello** di Milano ci riporta alla trattazione della difficile materia della validità ed efficacia della clausola assicurativa così detta *claims made* nelle polizze della Rc professionale.

È noto il dibattito in dottrina ed in giurisprudenza circa la validità di una clausola che imposta il contratto in deroga al testo dell'art. 1917 Cc (sinistro in garanzia, da intendersi non quello legato al fatto-errore generatore del danno, ma alla prima richiesta danni pervenuta al responsabile assicurato).

Il contrasto, anche forte, in dottrina e in giurisprudenza verte tanto sulla validità generale di una tale clausola (alcune decisioni nel tempo hanno fatto riferimento a una illiceità *tout court* della clausola), quanto sulla assunta vessatorietà di una condizione delimitativa del rischio assicurato (con obbligo di doppia sottoscrizione da parte dell'assicurato ai sensi dell'art. 1341 Cc).

Ebbene, la sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 131 del 13 gennaio 2015) si segnala per una corretta interpretazione ammissiva della clausola *claims made* in ragione non solo degli aspetti legali e formali (libera derogabilità delle parti all'impianto di cui all'art. 1917 Cc), ma anche della assenza di una vessatorietà della clausola nelle ipotesi in cui palesemente l'accordo delle parti lasci intendere per la libera e condivisa scelta dell'opzione della diversa imputazione del rischio, riferito dunque non al fatto ma alla denuncia del danneggiato.

NESSUN DUBBIO SE IL CONTRATTO È SINTONICO

In buona sostanza, sostiene la Corte, la clausola *claims made* non solo è valida e legittima, ma anche vincolante tra le parti a prescindere dalla firma specifica della relativa condizione, quando l'intero contesto contrattuale sia sintonico con la scelta delle parti di adottare una impostazione riferibile a tale regolazione del momento assicurato.

Rilevano i giudici del collegio meneghino che "nelle definizioni di polizza si legge, infatti, che va inteso: come rischio *la probabilità che si verifichi il sinistro* e come sinistro *il ricevimento di formale richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di rivalsa esperita da qualunque Ente e /o di inchiesta giudiziaria e /o amministrativa.* (continua a pag. 2)





(continua da pag. 1)

Gli elementi sopra indicati valgono dunque a definire la polizza in oggetto come contratto di assicurazione impostato e connotato integralmente dal regime *claims made* o *a richiesta fatta*, in cui oggetto dell'assicurazione è proprio la richiesta risarcitoria avanzata dal terzo garantito, determinata da un evento dannoso ascrivibile a responsabilità dell'assicurato.

“Trattasi, dunque, di contratto assicurativo in cui l'obbligazione di garanzia non sorge con il fatto generatore di responsabilità, ma con la richiesta risarcitoria del terzo”.

La clausola contrattuale che delimita quindi il tempo della copertura al momento in cui l'assicurato riceve la prima richiesta danni, non può nem-

meno essere intesa come clausola vessatoria, perché la stessa richiama l'intero impianto della polizza, tutto delineato nel contesto volto a intendere la copertura legata all'insorgere della controversia, e non al momento della commissione dell'illecito.

ACCORDO LECITO SE È CONDIVISA LA DEROGA DAL 1917CC

È vero che la polizza *a richiesta fatta*, diverge dallo schema generale del contratto assicurativo della responsabilità civile, così come definito all'art. 1917, comma I, Cc in cui il sinistro coperto dalla garanzia assicurativa è il “fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione”, e di cui l'assicurato deve rispondere civilmente.

Tuttavia, “la polizza in oggetto costituisce un'ipotesi lecita di contratto assicurativo, rispondente agli interessi dell'assicurato, che ha voluto e accettato l'intera struttura contrattuale così come predisposta nella polizza medesima secondo il rischio ivi definito”.

Per questa ragione, verificato che le parti hanno esattamente voluto derogare all'impianto di cui all'art. 1917 Cc, “la clausola sul punto è astrattamente tutt'altro che vessatoria, potendosi al proposito notare che pacificamente l'ente assicurato non intese richiedere una copertura aggiuntiva”.

Il motivo per il quale la sentenza in evidenza è particolarmente rilevante è che il ragionamento condivisibile dei giudici del gravame (a differenza di quello del primo estensore che aveva ritenuto la clausola nulla perché vessatoria e non approvata espressamente per iscritto) sta nell'aver voluto correttamente analizzare le reali volontà delle parti nella predisposizione di un polizza *a prima richiesta* e non verso una copertura legata alla generazione del danno.

La volontà delle parti, se liberamente acquisita in sede negoziale e inequivocabilmente indirizzata verso una condizione contrattuale voluta (che nel nostro caso è delimitata nell'oggetto di polizza), non può mai costituire una condizione imposta dal soggetto imprenditoriale e quindi soggetta ad esplicita manifestazione di consenso perché peggiorativa per la parte aderente al modulo contrattuale.

Ancora una volta, la sentenza ci porta alla memoria la considerazione che la clausola *claims made*, se ben calibrata sulla portata effettiva del rischio in garanzia, è tutt'altro che penalizzante per la posizione del professionista assicurato ed è, anzi, strumento di maggior tutela, cosa che ne determina sia la legittimità che la non vessatorietà, se voluta e condivisa in sede di stipula del contratto.

Filippo Martini
Studio MRV

NEWS DA WWW.INSURANCETRADE.IT

Trappole Rc auto, associazioni consumatori plaudono le iniziative dell'Ivass

Accolte di buon grado dalle associazioni dei consumatori le novità per gli assicurati emerse dal workshop di Ivass, dopo la denuncia di **Konsumer Italia**, nelle scorse settimane, relativa alle pratiche ingannevoli delle polizze Rc auto collegate alla vendita di vetture nuove.

Un plauso, da parte delle associazioni, alla nuova normativa in cui viene ampliata la platea dei destinatari dell'attestato di rischio: oltre al contraente (unico che a oggi lo riceveva), anche il proprietario del mezzo riceverà la relativa certificazione sul livello di sinistrosità.



Fabrizio Premuti, presidente di Konsumer Italia

RC AUTO

Vecchio contrassegno, addio

Dal 18 ottobre 2015 cesserà l'obbligo di esposizione del tagliando di assicurazione Rc auto cartaceo sul parabrezza. un traguardo importante ai fini della dematerializzazione dei documenti e della lotta alle frodi. A illustrare le novità è Rossella Sebastiani, servizio auto di Ania

La dematerializzazione dei contrassegni Rc auto deve essere realizzata tramite collegamenti con banche dati pubbliche e private. È quanto previsto dal decreto legge *liberalizzazioni* (articolo 31 del dl 1/2012), seguito dal Regolamento attuativo (decreto ministeriale 110/2013) che ha prescritto una serie di attività per **Motorizzazione (Mctc), Ania** e compagnie. “Una volta che il sistema sarà a regime – racconta **Rossella Sebastiani**, servizio auto di Ania – il controllo del contrassegno cartaceo Rc auto sarà sostituito dalla verifica delle targhe dei veicoli in circolazione. Il controllo sarà possibile o da parte delle Forze dell'ordine, o mediante dispositivi telematici di rilevazione a distanza, appositamente omologati in un archivio informatico della Mctc, dove sono memorizzate le coperture Rc auto di tutti i veicoli assicurati, fornite gratuitamente alla Motorizzazione dalle compagnie attraverso la banca dati *Ania Sita* (Sistema integrato targhe assicurate)”.

Prossima scadenza: aprile

Quanto alla tempistica, le prime due fasi sono state già concluse: l'Ania ha completato la trasmissione massiva e attivati i successivi aggiornamenti delle coperture Rc auto nell'archivio della Mctc, mentre quest'ultima ha attivato, nel *Portale dell'automobilista* (sul sito del ministero dei Trasporti), la procedura che consente al pubblico la verifica dello stato della copertura Rca.

“La tappa ulteriore – sottolinea Sebastiani – è stata quella del 18 aprile, quando la trasmissione delle coperture Rc auto alla Mctc ha iniziato a essere effettuata *on line* dalle compagnie, vale a dire nel momento in cui è pagato il premio Rc auto e la copertura diventa operativa (articolo 1901 c.c.)”.

Scadenza finale: ottobre

Il processo di eliminazione del contrassegno cartaceo sarà completo quando la Mctc avrà omologato e attivato i dispositivi telematici di rilevamento a distanza della eventuale violazione dell'obbligo di assicurazione Rc auto. Queste operazioni dovranno entrare a regime entro il 18 ottobre 2015: da tale data diremo addio al vecchio contrassegno.

Controlli della targa nella banca dati Mctc

Si sono notevolmente intensificati i controlli delle Forze dell'ordine per verificare, tramite la targa, se i veicoli risultano assicurati nella banca dati della Mctc in modo da contrastare, per tale via, il preoccupante fenomeno della non assicurazione: secondo i dati Ania, nel 2013, erano circa 3,5 milioni i veicoli che risultavano non assicurati.

“In questo contesto positivo di accresciuti sforzi contro l'evasione assicurativa, che penalizza tutta la comunità – osserva Sebastiani – è emerso, però, che alcuni automobilisti, pur avendo un contrassegno cartaceo valido sul parabrezza, sono stati multati e si sono visti sequestrare l'auto (ex articolo 193 Codice della strada), in quanto la copertura assicurativa non risultava memorizzata nell'archivio della Mctc. Tale procedura, tuttavia, non risulta ancora applicabile, poiché il contrassegno cartaceo fa tuttora fede della regolare assicurazione Rc auto. L'interrogazione della banca dati della Mctc farà fede della copertura Rc auto, o della sua assenza, solo a partire dal 18 ottobre 2015, data di completa attuazione della dematerializzazione.” Oltre alla complessità delle norme e del processo di dematerializzazione in se stesso, si è anche notato che spesso i media forniscono notizie imprecise sui tempi e sulle modalità di eliminazione del contrassegno cartaceo. L'associazione, quindi, tra le altre iniziative, ha attivato contatti istituzionali con il **ministero dell'Interno** per un costruttivo confronto sull'impiego della tecnologia a fini di controllo dell'obbligo assicurativo.

Velocizzazione dei processi

La dematerializzazione del contrassegno auto rappresenta un progetto di importanza strategica che impatta non solo sui servizi informatici, ma sull'intera organizzazione delle imprese e richiede una velocizzazione di tutti i processi aziendali: dall'assunzione del rischio da parte degli intermediari (agenti, broker...) o delle strutture preposte delle imprese dirette/telefoniche, alla contabilizzazione e validazione del pagamento del premio, fino alla trasmissione della copertura Rc auto dall'archivio informatico dell'impresa alla banca dati Ania Sita, che la trasmetterà alla Mctc. “Ciò comporta – conclude Sebastiani – investimenti in informatica, in riorganizzazione dei processi e utilizzo di nuove tecnologie: ad esempio, molte imprese stanno dotando le strutture di vendita di tablet, *smartphone* ecc. per poter comunicare l'attivazione di una copertura Rc auto ovunque si trovino”.

Laura Servidio



#23
aprile 2015

INSURANCE
REVIEW

Strategie e innovazione per
il settore assicurativo

Insurance Review

Strategie
e innovazione per
il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su
www.insurancetrade.it

Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)

INNOVAZIONI
A CONOSCENZA

ONDI
ENSIONI
zzazione
a zero
Agenti Allianz,
il nuovo corso
di una casa con

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl - Via Montepulciano 21 - 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it